

COMUNE DI ALTOFONTE
Provincia di Palermo

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Disposizioni preliminari

art. 1

Il consiglio comunale organizza l'esercizio delle proprie funzioni ed i suoi lavori secondo il presente regolamento, adottato nel rispetto della legge, del nuovo testo unico sugli enti locali e dello Statuto comunale.

L'applicazione delle disposizioni regolamentari è affidata al Presidente del consiglio.

art. 2

La qualità di consigliere si acquista con la proclamazione, ovvero, in caso di surroga, con l'adozione della relativa deliberazione.

I Consiglieri, con la prestazione del giuramento prescritto dall'art 45 dell'Ordinamento degli Enti Locali della Regione Siciliana, approvato con L.R. n. 16 del 15 marzo 1963, entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative della carica.

art 3

La prima convocazione del Consiglio Comunale neo eletto è disposta dal Presidente uscente e deve avere luogo entro quindici giorni dalla proclamazione, con invito da notificarsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Qualora il Presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria della assemblea fino all'elezione del Presidente.

art 4

Nella prima seduta, il Consigliere più anziano per voti che la presiede, presta giuramento con la seguente formula: "Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza, nell'interesse del Comune, in armonia con gli interessi della Repubblica e della Regione". Quindi invita gli altri Consiglieri a prestare giuramento con la stessa formula.

Nella prima adunanza, ed ove occorra in quella immediatamente successiva, il Consiglio provvede alla convalida ed alle eventuali surroghe; quindi procede alla elezione del Presidente, per la quale è richiesta, alla prima votazione, la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. In seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il Consiglio Comunale elegge altresì il Vice Presidente secondo le medesime modalità.

Nella stessa seduta vengono individuati i gruppi consiliari e vengono nominati i relativi capigruppo e vice capigruppo.

Nella stessa seduta o in quella successiva vengono eletti i componenti delle commissioni istituzionali permanenti. Nell'osservanza delle norme poste a tutela delle minoranze, nonché ai sensi dell'art. 17 dello Statuto comunale, la votazione avviene con voto limitato ad uno, risultando eletti i soggetti che hanno riportato il maggior numero di voti.

ORGANI DEL CONSIGLIO

art 5

Il Presidente del Consiglio

Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio e lo presiede, dirige e regola la discussione, mantiene l'ordine ed impone l'osservanza del Regolamento.

Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza e nelle sedute pubbliche, dopo gli opportuni avvertimenti, può ordinare l'espulsione dall'auditorio di chiunque sia causa di disordine. Tali provvedimenti devono essere motivati e trascritti a processo verbale.

Cura la trattazione degli atti ispettivi del Consiglio, pone le questioni su cui il Consiglio deve deliberare e proclama il risultato delle votazioni

La diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio e l'attivazione delle Commissioni Consiliari spetta al Presidente.

Presidente del Consiglio. per l'espletamento delle proprie funzioni, per il funzionamento del consiglio e per quello delle commissioni consiliari e dei gruppi consiliari, si avvale delle risorse all'uopo destinate e delle strutture esistenti nel Comune.

art. 6

Revoca del Presidente del Consiglio

Il Presidente del Consiglio comunale cessa, altresì, dalla carica in caso di revoca per violazione dei propri doveri istituzionali, nonché per omissioni, ritardi, errori ed in generale comportamenti che comunque compromettano gravemente il buon andamento dei lavori consiliari, nonché per il venir meno del rapporto fiduciario con il consiglio comunale.

La proposta di revoca, adeguatamente motivata e sottoscritta da almeno 1/3 dei consiglieri componenti il consiglio, viene posta in discussione non prima di 10 giorni e non oltre la seconda seduta del consiglio comunale successiva alla sua presentazione e comunque non oltre i 30 giorni dalla stessa.

Il consigliere anziano convoca e presiede la seduta in cui viene posta in discussione la proposta di revoca. Salvo quanto previsto nel comma sesto, la proposta di revoca deve costituire l'unico argomento all'ordine del giorno della seduta.

La votazione è preceduta da una relazione in cui il Presidente risponde agli addebiti contenuti nella proposta, e dalla discussione generale, durante la quale ogni consigliere può intervenire per una sola volta e per un tempo non superiore ai dieci minuti. Il Presidente ha diritto di replica per non più di trenta minuti.

La proposta di revoca è votata per appello nominale ed è approvata se votata da almeno 3/5 dei consiglieri componenti il consiglio.

Nella stessa seduta in cui viene approvata la revoca si deve procedere all'elezione del presidente.

art. 7

Durata e cessazione della carica del Presidente

Il Presidente rimane in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale. In caso di cessazione dalla carica per dimissioni, decadenza, morte, o comunque di vacanza sopravvenuta della carica di Presidente, il consiglio procede alla nuova elezione alla prima seduta utile.

art 8

Il Vice Presidente del Consiglio

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, ed in caso di assenza o impedimento di questo, dal Consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.

art 9

I gruppi consiliari

I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. Ciascun gruppo deve, essere costituito da almeno 2 consiglieri. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto, deve farne comunicazione al Presidente ed al Segretario Comunale, allegando dichiarazione scritta di accettazione da parte del nuovo gruppo di cui intende far parte. Il gruppo misto è composto da Consiglieri appartenenti ad alcun gruppo.

Per l'espletamento delle loro funzioni consiliari deve essere messo a disposizione dei gruppi consiliari un locale del Comune, a seconda delle disponibilità, stabilendo, qualora necessarie, anche delle turnazioni, per consentire ai singoli gruppi di riunirsi e di ricevere il pubblico.

art. 10

I Capigruppo

Entro dieci giorni dalla prima seduta i gruppi consiliari si riuniscono per eleggere un capogruppo. In assenza di tale adempimento è considerato capogruppo il Consigliere più anziano per voto di ciascun gruppo e nel caso di gruppo misto, il Consigliere più anziano per età.

art 11

Conferenza dei Capigruppo

La conferenza dei capigruppo è presieduta dal Presidente del Consiglio

I capigruppo vengono convocati dal Presidente del Consiglio, anche telefonicamente, per essere sentiti ai fini della programmazione dei lavori consiliari.

Alla conferenza partecipa il capogruppo o un consigliere da questi delegato.

Alla conferenza dei capigruppo partecipa anche il consigliere che, unico rappresentante di un partito o movimento politico presente in Consiglio comunale, non abbia aderito ad altro gruppo consiliare o non abbia con altri consiglieri costituito il gruppo misto.

Il Presidente sottopone alla conferenza dei capigruppo la proposta di ordine del giorno. In difetto di [accordo](#), il Presidente provvede alla fissazione dell'ordine del giorno.

art. 12

Il Sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del Consiglio. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono intervenire alle predette riunioni senza diritto di voto.

art. 13

Commissioni consiliari permanenti

Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto Comunale, il Consiglio può istituire, con funzioni referenti e redigenti, le seguenti commissioni consiliari:

I Commissione

POLITICHE ECONOMICHE, FINANZIARIE, SOCIALI E CULTURALI

Alla suddetta Commissione competono i seguenti argomenti:

Bilancio, finanza locale, servizi sociali, pari opportunità, politiche giovanili, turismo, sport, cultura, pubblica istruzione, formazione professionale, lavoro, organizzazione burocratica dell'ente e qualità dei servizi.

Alla 1° Commissione vanno inoltrate le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio Comunale inerenti il bilancio comunale (approvazione bilancio annuale e pluriennale, equilibrio di bilancio, variazione di bilancio, storno di fondi, utilizzo avanzo di amministrazione, mutui), nonché gli atti di indirizzo, gli ordini del giorno, le mozioni ed i regolamenti inerenti gli argomenti sopra elencati.

II Commissione

TERRITORIO, AMBIENTE, INFRASTRUTTURE E SVILUPPO

Alla suddetta Commissione competono i seguenti argomenti:

Pianificazione territoriale, ambiente, protezione civile, qualità e vivibilità urbana, programmazione opere pubbliche, trasporti, comunicazioni, viabilità, servizi a rete, manutenzioni, patrimonio, recupero e fruizione dei beni culturali, programmi e fondi comunitari, programmazione negoziata, sviluppo e attività economiche, Sistema Informativo Territoriale.

Alla 2° Commissione vanno inoltrate le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio Comunale inerenti il Piano Regolatore Generale e gli strumenti urbanistici attuativi (piani particolareggiati, piani di lottizzazione, piani di recupero, ecc.), le varianti urbanistiche, le opere pubbliche in variante, il Programma Triennale delle Opere Pubbliche, l'adesione a strumenti di programmazione negoziata (Patto Territoriale, PIT, PRUSST, GAL, ecc.), nonché le deliberazioni riguardanti il Bilancio per le implicazioni inerenti gli argomenti su elencati e gli atti di indirizzo, gli ordini del giorno, le mozioni ed i regolamenti inerenti sempre gli argomenti sopra elencati.

I pareri delle Commissioni sono obbligatori ma non vincolanti per il Consiglio Comunale e devono essere allegati alla relativa proposta di deliberazione.

Le Commissioni restano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio.

art. 14

Composizione ed elezione

Ogni Commissione è composta da un numero di 5 Consiglieri Comunali di cui 3 appartenenti alla maggioranza e 2 alla minoranza.

L'elezione dei componenti avviene con voto segreto limitato ad uno. Risultano eletti i Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il più anziano per età.

I Consiglieri possono far parte di più Commissioni contemporaneamente.

Il sindaco e gli assessori non fanno parte delle commissioni consiliari permanenti ma hanno facoltà, se invitati, di intervenire ai lavori di tutte le commissioni senza diritto di voto.

Dell'avvenuta partecipazione è fatta menzione nel processo verbale.

Se un consigliere dovesse risultare assente per tre sedute consecutive non giustificate si attivano le procedure di decadenza con conseguente sostituzione con altro consigliere.

art. 15
Prima seduta e costituzione delle Commissioni

Il Presidente, o il vice-presidente del consiglio comunale, entro venti giorni dalla costituzione delle Commissioni, convoca e presiede la prima riunione di ciascuna commissione permanente al solo fine di insediarla e di consentire l'elezione del suo Presidente.

Il Presidente, nella prima seduta utile, informa il Consiglio Comunale dell'avvenuto insediamento delle Commissioni consiliari, della elezione dei Presidenti e dei Vice Presidenti e di ogni successiva variazione.

art. 16
Presidenza delle Commissioni

Le Commissioni eleggono nel loro seno il Presidente fra i componenti.

Il Presidente, dopo la sua elezione, nomina un Vice Presidente il quale lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, o del Vice Presidente, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano per età fra i presenti.

art. 17
Convocazione della Commissione

Il Presidente convoca la Commissione e ne formula il relativo ordine del giorno.

La convocazione e l'ordine del giorno, qualora se ne ravvisi la necessità, sono comunicati in tempo utile al Presidente del Consiglio e al Sindaco.

Le Commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore in cui vi è seduta del Consiglio.

Nel caso di seduta consiliare ordinaria il parere della Commissione deve essere reso entro cinque giorni dalla trasmissione della proposta alla Commissione stessa; nel caso, invece, di seduta urgente il parere della Commissione può essere reso 24 ore prima o anche nel corso della relativa seduta consiliare.

Qualora la Commissione non ottemperi a quanto stabilito nel precedente comma, il Presidente del Consiglio Comunale può inserire la proposta di deliberazione nell' O.D.G. senza il preventivo parere referente o redigente.

art. 18
Funzioni referenti delle Commissioni

Le Commissioni riferiscono al Consiglio, con una o più relazioni scritte, e/o oralmente, sulle materie di loro competenza.

Le Commissioni esaminano le proposte di deliberazione del Consiglio qualora lo richiedano il Sindaco, la Giunta, il Presidente del Consiglio ma anche su richiesta di uno o più consiglieri comunali.

In quest'ultimo caso la proposta di deliberazione viene attribuita all'esame preliminare di una o più commissioni competenti per materia.

art. 19
Funzioni di indagine e studio e poteri di iniziativa

La Commissione, su richiesta del Consiglio o di propria iniziativa, compie indagini e studi su questioni di interesse comunale che rientrano nella propria competenza, e comunica al Consiglio mediante un documento scritto i risultati di essi, indicando anche, se del caso, i provvedimenti che si rendono necessari od opportuni.

Il Presidente, entro un mese dalla comunicazione di cui al comma 1^o, pone all'ordine del giorno la discussione sui risultati della indagine, che vanno previamente illustrati da un rappresentante della Commissione.

Al termine della discussione, il Consiglio adotta una mozione sui risultati dell'indagine e, se vi sono proposte di provvedimenti, decide se prenderle o meno in considerazione, stabilendo altresì entro che termine dovranno essere iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.

art. 20
Funzioni redigenti

Oltre ai compiti referenti delle commissioni questo regolamento prevede anche compiti redigenti, nell'ambito di un procedimento nel quale il Consiglio Comunale si riserva una deliberazione iniziale ed una finale sulla questione. Con la prima si esprime la volontà di affidare alla Commissione atti e documenti di indirizzo del Consiglio Comunale per la loro elaborazione e votazione dei singoli articoli di cui l'argomento si compone. Con la seconda, il Consiglio vota la delibera nel suo complesso. Questo procedimento consente, in presenza di un consenso di massima, di attribuire alla Commissione il compito di redigere regolamenti necessari al Comune.

art. 21
Poteri delle Commissioni

La Commissione nel compiere indagini e studi ha il potere di acquisire qualsiasi documento in possesso dell'Amministrazione e di convocare i funzionari dell'Amministrazione. Tale potere dovrà esercitarsi avvalendosi della collaborazione del Segretario Generale con riferimento alle funzioni allo stesso riservate in virtù delle leggi e dei regolamenti.

art. 22
Svolgimento dei lavori

La Commissione è validamente riunita se sono presenti la metà più uno dei componenti.

Nel caso manchi il numero legale il Presidente lo dichiara e ne fa dare atto a verbale con indicazione degli intervenuti e degli assenti e stabilisce la data della nuova convocazione.

Per lo svolgimento dei lavori si applicano alle Commissioni, per quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento relative allo svolgimento dei lavori del Consiglio.

Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori, senza diritto di voto, i rappresentanti di associazioni, gruppi, enti e organizzazioni interessati, e qualsiasi altra persona che le Commissioni ritengano possa offrire contributi utili.

art. 23
Segreteria delle Commissioni

Il Presidente della Commissione ha la facoltà di assegnare le funzioni di segretario verbalizzatore ad uno dei componenti della Commissione stessa.

art. 24
Verbale delle sedute delle Commissioni

I verbali delle sedute delle Commissioni contengono le decisioni relative ad ogni punto trattato all'ordine del giorno, dettate dal Presidente al termine della trattazione, nonché le opinioni e le dichiarazioni delle quali venga espressamente richiesta la verbalizzazione dai Consiglieri che le hanno rese.

Il verbale è approvato alla fine della seduta.

Copia del verbale è inviata, a cura del Presidente della Commissione, al Presidente del Consiglio, ai Capigruppo, e al Segretario Generale.

art. 25
Avvisi di convocazione e pubblicità delle sedute

Il Presidente della Commissione convoca i componenti mediante i mezzi ritenuti più opportuni, purché rimanga apposito riscontro della avvenuta convocazione, almeno 24 ore prima della seduta. Può all'uopo avvalersi degli impiegati comunali che svolgono il ruolo di messi notificatori.

In caso di convocazione straordinaria ed urgente la convocazione può avvenire anche semplicemente mediante mezzi telefonici.

art. 26
Commissioni speciali e temporanee

Il Consiglio Comunale può costituire per oggetti specifici Commissioni speciali e temporanee ai sensi dell'art. 27, comma 2, dello Statuto.

In tal caso la commissione è presieduta dal consigliere indicato di concerto dalla minoranza e la deliberazione istitutiva ne determina l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata.

Esaurito l'oggetto per il quale è stata costituita, la Commissione speciale è sciolta di diritto.

art. 27
Commissione di indagine

Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire, ove se ne ravvisi la necessità, speciali commissioni di indagine per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e dei servizi, dai rappresentanti dei Comuni in altri organismi e su qualsiasi altra materia attinenti all'Amministrazione comunale. La proposta di istituzione della commissione deve essere avanzata da almeno tre consiglieri; nella suddetta proposta bisogna indicare l'oggetto, l'ambito e il termine per concluderla e riferire all'assemblea consiliare.

La commissione, nominata dal Presidente del Consiglio, è composta da consiglieri comunali designati dai capigruppo in rappresentanza e proporzionalmente alla consistenza di ogni gruppo consiliare.

La commissione è presieduta dal consigliere indicato di concerto dalla minoranza che ne coordina l'attività. La commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Collegio dei Revisori, del Difensore Civico, del Direttore generale e dei dipendenti comunali, nonché dei rappresentanti del Comune in altri enti e organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi.

La redazione dei verbali della commissione viene effettuata da un funzionario comunale incaricato, su proposta del presidente della stessa commissione. I verbali, assieme alle audizioni e ai risultati dell'indagine, resteranno riservati fino alla presentazione al Consiglio della relazione finale che esporrà i fatti accertati e i risultati dell'indagine escludendo ogni riferimento non connesso o non utile all'indagine stessa.

Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione, adotta gli eventuali provvedimenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime agli organi competenti i propri giudizi o orientamenti.

Il Consiglio può altresì deliberare la trasmissione degli atti della commissione all'autorità giudiziaria.

Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale la commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti e i verbali vengono dal Presidente consegnati al Segretario comunale che ne cura la conservazione.

CONSIGLIERI COMUNALI

art. 28

I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune, ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto, in conformità con quanto indicato dall'art. 21 del vigente Statuto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

Sono esenti da responsabilità, sia amministrativa-contabile che civile e penale, i consiglieri comunali che non hanno preso parte alle deliberazioni o abbiano fatto constatare in tempo, nel verbale, il loro motivato dissenso, e, soprattutto il loro voto contrario.

Ogni Consigliere, nel rispetto delle procedure di cui al presente regolamento, ha diritto di:

- esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
- presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, interpellanze, mozioni.

art. 29

Consultazione degli atti e documenti

I Consiglieri, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione di tutti i provvedimenti adottati dall'ente e degli atti preparatori in esame, richiamati o citati nonché ogni altro atto utile.

I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'ente tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato; e dagli uffici copie di atti e documenti che risultino necessari per l'espletamento del loro mandato, in esenzione di spese e diritti.

Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno vengono depositati presso la Segreteria possibilmente all'atto della convocazione del consiglio e comunque non meno di tre giorni prima dell'adunanza del consiglio.

Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione consiliare definitiva, se almeno tre giorni prima di quella di inizio della seduta, non viene depositata con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata.

I Consiglieri hanno diritto di prendere visione degli atti d'ufficio che sono richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.

Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti nei casi specificatamente previsti dalla legge.

I Capigruppo hanno diritto di ricevere presso il domicilio le proposte di deliberazione, complete di tutti gli allegati, degli argomenti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

Le deliberazioni adottate dalla Giunta Municipale sono trasmesse, in elenco, ai capigruppo consiliari, contestualmente alla loro affissione all'albo. I relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri comunali nelle norme stabilite dallo Statuto e dal regolamento.

art. 30

Indennità di presenza e rimborso spese

Il gettone di presenza spettante a ciascun consigliere per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni è stabilita dalla legge e dal Consiglio Comunale.

Spetta ai consiglieri anche il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento di speciali incarichi.

art. 31
Partecipazione alle sedute

Il Consigliere Comunale ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale, di partecipare alle sedute delle commissioni consiliari permanenti di cui fa parte per l'intera durata dei lavori.

Qualora, per improrogabili motivi, un consigliere dovesse abbandonare la seduta del Consiglio Comunale o della commissione di cui fa parte, prima che i relativi lavori siano chiusi, ha il dovere di fare inserire in verbale i motivi di tale abbandono.

art. 32
Dimissioni dalla carica

Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al Consiglio, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto e delegittimano immediatamente i consiglieri che le rassegnano. Qualora siano presentate per iscritto, il Presidente le comunica al Consiglio per la surrogazione. Nel caso di dimissioni rassegnate nel corso della seduta, le stesse hanno effetto immediato nei confronti del consigliere e non ostacolano la prosecuzione della seduta a meno che non comportino il venire meno del numero legale.

Il Consiglio entro e non oltre dieci giorni deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.

art. 33
Decadenza

Verso i Consiglieri Comunali che non partecipano per tre sedute consecutive ai lavori del Consiglio Comunale, senza valida giustificazione scritta, è avviato procedimento di decadenza dalla carica di Consigliere dandone formale e tempestiva comunicazione all'interessato.

Verso il procedimento di decadenza avviato dal Presidente del Consiglio, sentito il parere del Segretario Comunale, il Consigliere può far valere le proprie ragioni:

- a) tramite documentazione scritta comprovante la giustificata assenza;
- b) quando sussistano cause di pubblica evidenza comprovate anche da testimonianza diretta.

La dichiarazione giustificativa va trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale ed allegata alla proposta di deliberazione di decadenza da sottoporre alla prima seduta utile del Consiglio Comunale come punto unico all'O.d.G.

Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, sentite le ragioni del Consigliere interessato al procedimento e dopo attenta valutazione, delibera, con voto segreto e con maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio, la decadenza. Per la validità della seduta occorre la presenza dei due terzi dei Consiglieri in carica. Il Consigliere nei confronti del quale è stato avviato il procedimento partecipa alla seduta senza diritto di voto e non viene computato ai fini della validità della seduta.

Qualora non si raggiunga il quorum previsto dal precedente comma, si procederà a distanza di almeno dieci giorni alla riconvocazione del Consiglio Comunale che dovrà procedere con le stesse modalità previste dal comma 4.

Il procedimento si considera estinto nel caso in cui, anche nella seconda seduta, non venga raggiunto il quorum necessario per la pronuncia di decadenza

art. 34
Potere di inchiesta

Gli uffici e i relativi responsabili sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività ispettiva e di controllo dei Consiglieri Comunali. Eventuali lagnanze devono essere esposte e motivate dai Consiglieri Comunali al Segretario generale. I Consiglieri Comunali hanno il diritto di conoscere tempestivamente e con certezza i provvedimenti adottati nei confronti dei dipendenti inadempienti.

art. 35

I Consiglieri comunali, così come gli assessori, non possono essere nominati dal Sindaco o eletti dal Consiglio comunale per incarichi in altri Enti, controllati o vigilati dal Comune, anche se in rappresentanza del proprio Comune, né possono essere eletti o nominati come componenti di organi consultivi del Comune.

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

art. 36

Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni trimestre secondo le modalità dello Statuto.

Il Consiglio è convocato in sessione straordinaria:

- dal Presidente;
- per domanda motivata di 1/3 dei consiglieri in carica
- su richiesta del Sindaco

In tali casi la riunione del consiglio deve aver luogo entro venti giorni dalla richiesta.

art. 37

Le sedute del Consiglio si tengono nell'aula all'uopo destinata, nella quale, oltre al seggio della Presidenza, vi saranno posti riservati ai componenti della Giunta e al Sindaco, al Segretario Comunale ed idoneo spazio riservato al pubblico, separato da quello assegnato ai Consiglieri, al Presidente, al Sindaco ed alla Giunta.

Sarà altresì riservato spazio adatto per le autorità intervenute, la forza pubblica, due rappresentanti per ogni forza politica, per la stampa e per i mezzi di comunicazione radio e televisiva. Questi ultimi dietro preventiva richiesta e relativa autorizzazione del Consiglio Comunale.

art. 38

Le convocazioni del Consiglio sono fatte dal Presidente mediante avviso contenente l'elenco degli affari da trattare, da notificarsi nelle forme di Legge almeno cinque giorni prima del giorno stabilito per l'adunanza alla dimora dei Consiglieri o al domicilio eletto nel Comune.

Tale termine, in caso di urgenza, può essere ridotto ad un minimo di 24 ore prima, o di un solo giorno, su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti, può essere differita al giorno seguente.

art. 39

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione, l'elenco degli affari da trattare, nonché il giorno e l'ora dell'eventuale seduta di prosecuzione.

Il Presidente, nel fissare l'ordine del giorno, valuta i suggerimenti emersi dalla conferenza dei Capigruppo ed iscrive le proposte all'ordine del giorno nel modo seguente:

- a) proposte del Sindaco;
- b) proposte della Giunta;
- c) proposte dei Capigruppo;
- d) proposte sottoscritte da almeno tre consiglieri;
- e) altre proposte.

art. 40

Almeno cinque giorni prima (comunque non meno di tre giorni prima), o 24 ore prima, in caso di urgenza, presso la Segreteria del Comune devono essere depositati a disposizione dei consiglieri gli atti ed i documenti concernenti le proposte all'ordine del giorno.

SVOLGIMENTO E DISCIPLINA DELLE SEDUTE

art. 41

Nel giorno e nell'ora indicati dall'avviso di convocazione, il Presidente fa eseguire dal Segretario l'appello nominale dei Consiglieri, accerta il numero dei Consiglieri presenti e nel caso sia accertata la presenza del numero legale, costituito dalla maggioranza dei Consiglieri in carica, la seduta sarà dichiarata aperta.

La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta.

Qualora anche alla ripresa dei lavori dovesse mancare il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo, alla stessa ora, col medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.

Nella seduta di prosecuzione è sufficiente, per la validità delle deliberazioni, l'intervento dei 2/5 dei Consiglieri in carica.

art. 42

nomi dei Consiglieri assenti che abbiano comunicato il proprio impedimento sono resi noti dal Presidente al Consiglio all'inizio dell'adunanza successiva.

art. 43

Le sedute del Consiglio sono pubbliche tranne nei casi in cui, con deliberazione motivata, sia dal Consiglio stesso, altrimenti stabilito ovvero nei casi previsti dalla Legge.

La seduta è segreta, ai sensi della Legge, quando si tratti di questioni che implicino apprezzamenti e giudizi sulla qualità delle persone.

L'elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio, dei Revisori dei Conti, dei componenti di ogni albo o collegio in genere, si effettua in seduta pubblica.

art. 44

Il pubblico può assistere alle sedute che non siano segrete, rimanendo nello spazio ad esso riservato, astenendosi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione.

Qualora qualcuno tra il pubblico non mantenga il doveroso comportamento, potrà essere ordinata dal Presidente l'espulsione.

In casi più gravi il Presidente potrà adottare gli adeguati provvedimenti, nonché lo sgombero totale dello spazio riservato al pubblico stesso.

art. 45

Nessuno può avere accesso nella parte dell'aula riservata ai consiglieri, salvo autorizzazione del Presidente per casi eccezionali, all'infuori del Segretario Comunale, e dei funzionari che siano in servizio.

art. 46

Aperta la seduta, il Presidente, previa designazione degli scrutatori, d'intesa con i gruppi fa dare lettura del processo verbale della seduta precedente, che deve essere approvato nelle forme di Legge.

Sul processo verbale ciascun Consigliere può avere la parola per farvi inserire una rettifica, oppure, per chiarire il proprio pensiero espresso nella seduta precedente, oppure per fatto personale.

art. 47

Il Presidente, dopo la lettura e l'approvazione del processo verbale della seduta precedente procede alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno rinviando alla seduta successiva gli atti ispettivi non trattati. Dopodichè mette in trattazione gli argomenti di cui all'avviso di convocazione secondo l'ordine di iscrizione.

art. 48

Nessuno può parlare al Consiglio se non abbia avuto la facoltà dal Presidente. Questi, peraltro, può sempre prendere la parola, interrompendo l'ordine degli iscritti, per dare spiegazioni e chiarimenti

Nessun oratore può rimandare per continuazione ad altra seduta il discorso iniziato.

art. 49

Gli oratori devono parlare rivolti al Presidente, stando in piedi, salvo che il Presidente, per speciali ragioni, li autorizzi a stare seduti.

E' stabilito all'oratore il limite di tempo di venti minuti, ma nel caso in cui il discorso sia letto, la durata della lettura non può eccedere i dieci minuti.

art. 50

Quando sorga tumulto nell'aula e risultino vani i richiami del Presidente, questi sospende o scioglie la seduta.

art. 51

Nessuno, ad eccezione del Presidente, può interloquire quando altri ha la parola né può interrompere l'oratore. Non può essere concessa la parola durante le votazioni, salvo per richiamo al Regolamento.

art. 52

Il Consiglio non può discutere, né deliberare su alcuna proposta o questione estranea all'oggetto della Convocazione, ovvero i cui atti relativi non siano stati messi a disposizione dei consiglieri almeno 3 giorni prima, ovvero 24 ore prima in caso di urgenza.

art. 53

La discussione di ogni argomento all'ordine del giorno è così svolta:

- 1) discussione generale;
- 2) discussione particolareggiata sugli argomenti singoli con eventuale presentazione di emendamenti ed aggiunte, allorché la legge prevede l'approvazione articolo per articolo;
- 3) votazione complessiva sull'oggetto e sui mozioni ed ordini del giorno che fossero stati prese relativamente all'argomento in discussione.

art. 54

Sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno riferiscono i proponenti. Le proposte possono essere anche illustrate a mezzo di relazione scritta, distribuita ai Consiglieri prima della seduta.

Qualora la materia in trattazione sia stata oggetto dell'esame della competente Commissione occorre dare previa lettura della relativa relazione.

art. 55

Alla discussione possono prendere parte tutti i Consiglieri dopo aver ottenuto dal Presidente facoltà di parlare. Qualora nessuno chieda la parola, si procede senz'altro alla votazione.

art. 56

La parola è concessa ai Consiglieri secondo l'ordine delle richieste. È consentito lo scambio di turno tra gli oratori iscritti a parlare. Giunto il turno, gli iscritti che non risultino presenti in aula, decadono dalla facoltà di parlare. Nella discussione generale di ogni oggetto non è ammesso per ciascun Consigliere prendere la parola per più di una volta.

art. 57

Sarà sempre concessa la parola per richiamo al Regolamento, per fatto personale, per mozione d'ordine.

È fatto personale l'essere indicato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. Comunque chi chiede la parola deve in primo luogo brevemente indicare in che cosa consiste il fatto personale.

art. 58

Ogni Consigliere può presentare ordini del giorno sull'argomento in discussione, ed illustrarli. Gli ordini del giorno sono votati subito dopo la chiusura della discussione relativa all'argomento secondo l'ordine di presentazione. L'ordine del giorno puro e semplice ha la precedenza sugli altri, ma non sulle mozioni.

Quando il presentatore dell'ordine del giorno sia assente al momento in cui dovrebbe rispondere se intende o no mantenerlo, l'ordine del giorno stesso viene dichiarato decaduto, salvo che altro Consigliere non lo faccia proprio.

art. 59

I richiami al Regolamento, all'ordine del giorno, o alla priorità di una votazione, hanno la precedenza sulla discussione riguardante la questione principale o la fanno sospendere. Su tale proposizione possono parlare solo due oratori, uno a favore ed uno contro e per non più di dieci minuti. Il Consiglio, quindi, decide con votazione palese.

art. 60

Le questioni pregiudiziali, le sospensive, le proposte di emendamenti e sottoemendamenti devono essere messe in votazione prima dell'oggetto cui si riferiscono.

Gli emendamenti sono proposte aggiuntive, modificative o soppressive all'oggetto della discussione; i sottoemendamenti sono varianti agli emendamenti

Gli emendamenti ed i sottoemendamenti possono essere presentati anche durante la discussione particolare, ma dopo che sono stati annunciati devono essere sempre redatti per iscritto con la firma del proponente.

Gli emendamenti sono messi in votazione secondo l'ordine di cui al successivo articolo 63.

art. 61

Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, articoli aggiuntivi ed emendamenti contrastanti con precedenti deliberazioni del Consiglio adottate sull'argomento durante la trattazione dello stesso.

Nel caso in cui venga ammessa la proposta, può essere apposta la questione pregiudiziale.

art. 62

11 Presidente, dopo che hanno parlato tutti i Consiglieri iscritti a parlare, dichiara chiusa la discussione.

art. 63

La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo proposto. Vengono votati dapprima gli emendamenti soppressivi, poi quelli modificativi, poi quelli aggiuntivi. Gli emendamenti che prevedono nuove o maggiori spese devono indicare i mezzi con cui farvi fronte.

art. 64

L'oggetto posto in discussione può essere approvato, respinto, rinviato, approvato con modifiche. Le ratifiche e le convalide di atti deliberativi non sono soggetti ad emendamenti

Si intende approvato l'oggetto che, esaurita la eventuale discussione e posto in votazione, ha ottenuto la maggioranza legale dei voti

Si intende respinto quello che non abbia conseguito tale maggioranza. Le proposte respinte non possono essere riproposte all'esame del Consiglio nel corso della stessa seduta.

VOTAZIONI

art. 65

Le votazioni vengono effettuate in forma palese o segreta. Normalmente si procede con forma palese, si adotta la forma segreta in seduta pubblica, nei casi previsti dalla legge.

art. 66

La votazione palese ha luogo per alzata di mano, per alzata e seduta, per divisione, per appello nominale.

Il metodo di votazione palese con relativa controprova, escludendo per quest'ultima l'appello nominale, è scelto di volta in volta dal Presidente, in conformità alla Legge laddove è previsto.

art. 67

Si procede a votazione per appello nominale quando ne facciano richiesta almeno due consiglieri o su determinazione del Presidente; esso è fatto dal Segretario seguendo l'ordine alfabetico dei Consiglieri, ciascuno dei quali risponde "Si" o "NO", ovvero "astenuto".

art 68

La votazione segreta si effettua a mezzo di apposite schede (siglate dagli scrutatori), da depositare personalmente presso l'urna, previo appello nominale. il Presidente avvertito il Consiglio su quale sia il significato del voto, ordina la chiamata. Il Segretario prende nota dei votanti

Chiusa la votazione gli scrutatori contano le schede ed effettuato lo spoglio comunicano al Presidente l'esito della votazione ed il Presidente proclama il risultato.

art. 69

Per la nomina ad uffici distinti e per le elezioni di membri effettivi e supplenti, si fanno schede a votazioni separate, salvo diversa disposizione di Legge.

art. 70

I Consiglieri, prima della votazione, possono dichiarare di astenersi o dare una succinta spiegazione del proprio voto. Nei casi di votazione a scrutinio segreto sono ammesse solo dichiarazioni per indicare i motivi dell'astensione. Nelle

votazioni a scrutinio segreto il Presidente accerta il numero *ed* il nome dei votanti e degli astenuti. Gli scrutatori prendono nota delle astensioni.

art. 71

Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza dei presenti, salvo che la Legge prescriva una maggioranza speciale.

art. 72

Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente con la formula "Il Consiglio approva" o " Il Consiglio respinge".

art. 73

Le schede contestate o annullate sono vidimate dal Presidente da almeno uno scrutatore e dal Segretario e conservate in plico chiuso nell'archivio comunale, le altre vengono distrutte seduta stante.

art. 74

Astensione obbligatoria

I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alle votazioni di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini sino al quarto grado. Durante l'esame, discussione e votazione della delibera debbono assentarsi dall'aula richiedendo al Segretario che faccia risultare tale loro assenza dal verbale.

Uguale disposizione si applica al Sindaco ed agli assessori che nel corso delle sedute del Consiglio comunale debbono astenersi dal prendere parte alla discussione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti e affini sino al quarto grado.

L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del consigliere o di parenti o affini fino al quarto grado.

ATTIVITÀ' ISPETTIVA DEL CONSIGLIO

art. 75

I Consiglieri, nell'esercizio delle loro funzioni di sindacato e di controllo, possono presentare interrogazioni, interpellanze o mozioni su argomenti che interessano la vita e l'attività dell'Amministrazione.

Possono pure rivolgere alla Giunta ed al Sindaco raccomandazioni scritte o orali, anche in pubblica seduta, per sollecitare provvedimenti o adempimenti relativi alle pratiche in corso, semprechè l'argomento sia iscritto all'ordine del giorno.

art. 76

Il Sindaco è tenuto a rispondere agli atti ;spedivi dei consiglieri comunali entro il termine massimo di 30 giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del Comune. La data di presentazione è indicata dal timbro dell'Ufficio Protocollo. I consiglieri hanno inoltre facoltà di presentare interrogazioni d'urgenza. In quest'ultimo caso il Sindaco è tenuto a rispondere entro 20 giorni.

Qualora entro i termini stabiliti dal suddetto comma si tenga una seduta consiliare, è possibile inserire la trattazione dell'atto ispettivo nell'ordine del giorno_ la tal (liso il Sindaco deve darne tempestiva comunicazione al Presidente e del Consiglio.

INTERROGAZIONI

ari. 77

L'interrogazione é una semplice domanda rivolta per iscritto, anche senza motivazione, al Sindaco o alla Giunta, per sapere se un fatto sia [vero. se](#) una data informazione sia pervenuta alla Giunta, se la Giunta intende comunicare al Consiglio

determinati documenti o abbia preso o intende ;prendere risoluzioni su oggetti determinati. o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività della pubblica amministrazione.

art. 78

L'interrogante può richiedere risposta scritta o orale, che deve essere data nei termini di Legge, dell'art. 18, 7° comma dello Statuto, e del presente regolamento.

Allo svolgimento delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, sono dedicati al massimo trenta minuti della seduta consiliare; quelle non svolte sono rinviate alla seduta successiva.

L'interrogazione si intende ritirata se l'interrogante non si trovi presente in aula quando arriva il suo turno. Tuttavia essa può essere ripresentata

art. 79

Riguardo alle interrogazioni svolte nel corso di un'adunanza consiliare, esse non possono dar luogo a discussione né a deliberazione, avendo carattere informativo. Ad esse risponde il Sindaco o l'Assessore del ramo.

L'interrogante ha diritto di replica per dichiarare se sia stato o no soddisfatto. Se gli interroganti sono due o più, potrà replicare uno solo di essi. L'interrogazione può essere trasformata in mozione da uno dei consiglieri presenti in aula. 11 tempo concesso all'interrogante per la replica non può eccedere i 10 minuti.

INTERPELLANZE

art. 80

L'interpellanza è una domanda fatta per iscritto al Sindaco o alla Giunta circa i motivi della sua condotta.

Le modalità per lo svolgimento, la trattazione e per le risposte alle interpellanze sono quelle stabilite per le interrogazioni.

art. 81

Qualora l'interpellanza sia svolta, nel corso di una seduta consiliare, l'interpellante replicante non può parlare per oltre 10 minuti. Egli inoltre può dichiarare di trasformare l'interpellanza in mozione. Se l'interpellante non si avvale di tale facoltà, la mozione può essere presentata da qualsiasi consigliere. L'interpellanza non dà luogo ad alcuna deliberazione consiliare. Le interpellanze svolte nel corso di una adunanza consiliare sono trattate dopo le interrogazioni.

art. 82

Qualora le interpellanze e le interrogazioni siano svolte nel corso di un'adunanza consiliare, quelle tra esse relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi possono venire dal Presidente del Consiglio raggruppate e svolte contemporaneamente.

MOZIONI

art. 83

Ogni Consigliere può presentare una mozione intesa a promuovere una deliberazione del Consiglio.

La mozione consiste in una proposta concreta tendente a provocare una ampia discussione su argomenti di particolare importanza ed a determinare un voto circa i criteri da seguirsi nella trattazione di un determinato argomento.

art. 84

La mozione viene trattata nella seduta successiva alla sua presentazione. Le mozioni scaturite da interrogazioni ed interpellanze sono trattate nella medesima seduta in cui queste ultime vengono svolte.

art. 85

Le mozioni sono allegare nei verbale della seduta in cui sono state lette. Esse, vengono riportate per riassunto secondo l'ordine di presentazione nell'ordine del giorno della seduta successiva alla loro presentazione, fino ad esaurimento.

CERIMONIALE — PUBBLICITÀ - INTERPRETAZIONE

art. 86 Cerimoniale

La Bandiera del Comune viene esposta al palazzo municipale allorché si tengono riunioni del Consiglio comunale o per festività cittadine. Essa viene esposta a mezz'asta in caso di lutto cittadino o in caso di morte degli amministratori in carica.

In caso di morte di amministratori in carica o ex amministratori, ai funerali parteciperà una delegazione ufficiale del Comune con il Gonfalone.

art. 87 Aula consiliare

I locali adibiti ad aula consiliare ed ogni altro locale idoneo, potranno essere, a domanda, concessi dal Sindaco ai gruppi politici presenti in Consiglio comunale, nonché alle Organizzazioni Sindacali ed associazioni culturali e ricreative per manifestazioni di carattere politico, scientifico, culturale.

Sono escluse le manifestazioni di carattere elettorale o organizzative dei partiti.

Il Sindaco potrà denegare l'autorizzazione giustificandone i motivi. In tal caso il gruppo consiliare richiedente, ove lo riterrà, potrà ricorrere alla deliberazione del consiglio Comunale, presentando apposita mozione.

art. 88 Pubblicità

Le delibere e tutti gli atti del Consiglio comunale devono essere pubblicizzati, oltre che nelle forme previste dalla legge, altresì con i mezzi idonei a renderli conoscibili da parte dei cittadini

art. 89 Interpretazione

Se nel corso delle sedute consiliari si presentano casi che non sono disciplinati dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, ovvero dubbi sulla interpretazione del presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, sulla base dei principi generali desumibili dalla normativa di cui sopra, udito il parere del Segretario.

Qualora la decisione del Presidente sia contestata da taluno dei consiglieri, il Presidente sospende brevemente la seduta e riunisce i capigruppo presenti in aula ed il Segretario, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate.

Qualora la decisione continui ad essere contestata da almeno 1/5 dei consiglieri, il Presidente sottopone la questione al consiglio comunale che decide in via definitiva con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

art 90 Norma finale

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia allo Statuto ed alle leggi regionali e statali.
E' dovere di ogni consigliere osservare e fare osservare il presente Regolamento.

SOMMARIO

Artt. I - 4	Disposizioni preliminari
Artt. 5—27	Organi del Consiglio
Artt. 28 -- 35	I Consiglieri
Artt. 36—40	Convocazione del Consiglio
Artt. 41—64	Disciplina delle sedute
Art. 65 74	Votazioni
Artt. 75—85	Attività Ispettiva
Art. 86 90	Cerimoniale, Pubblicità, Interpretazione